

**Sentenza della Corte (Prima Sezione)  
del 15 dicembre 1965<sup>1</sup>**

M a s s i m e

*Dipendenti — Funzioni esercitate, grado ed impiego. — Corrispondenza — Doveri dell'amministrazione*

*(Statuto del personale C.E.C.A., articoli 5 e 7, allegato 1)*

Dagli articoli 5 e 7 dello Statuto del personale C.E.C.A. si desume che il dipendente ha diritto, non solo al mantenimento del grado e della relativa remunerazione, ma pure a che le mansioni e

attribuzioni a lui affidate siano nel loro complesso conformi all'impiego corrispondente al suo grado gerarchico.

Cfr. la massima n. 4 della sentenza 102-63, *Raccolta X*, pag. 1333.

---

Nella causa 15/65 promossa dal

SIG. WERNER KLAER, consigliere fuori classe presso l'Alta Autorità, residente in Lussemburgo,  
con l'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del Foro di Lussemburgo, 22, rue de la Côte d'Eich,

ricorrente,

contro

L'ALTA AUTORITÀ della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Guy Sautter, in qualità di agente,  
e con domicilio eletto nei suoi uffici, 2, place de Metz, Lussemburgo,

convenuta;

1 — Lingua processuale : il tedesco.

causa avente ad oggetto :

l'annullamento della decisione in data 2-16 dicembre 1964 con cui il ricorrente è stato assegnato alla direzione generale dell'Economia e dell'Energia e, in subordine, la dichiarazione d'illegittimità della stessa,

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,

composta dai signori :

L. Delvaux (relatore), presidente di Sezione,  
A. Trabucchi e R. Lecourt, giudici,  
avvocato generale : J. Gand,  
cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

### IN FATTO

#### I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

Il sig. Werner Klaer, nato il 7 gennaio 1906, di nazionalità tedesca, nel 1952 era funzionario delle Ferrovie federali tedesche col grado di Ministerialrat.

Il 21 ottobre 1952 egli entrava in servizio presso l'Alta Autorità in qualità di direttore della divisione dei trasporti. Con l'entrata in vigore del primo statuto del personale C.E.C.A., egli veniva nominato in ruolo al grado A/1, quinto scatto, con effetto dal 1° luglio 1956.

Il seguito alla riorganizzazione dei servizi dell'Alta Autorità effettuata nel 1960, la divisione dei trasporti entrava a far parte della direzione generale Economia-Energia. Con decisione del 18-20 gennaio 1960 il Klaer veniva di conseguenza nominato consigliere (grado I), con effetto dal 1° febbraio 1960, e con decisione del 1° marzo 1963 consigliere fuori classe, con effetto dal 1° gennaio 1962. Una decisione del 12-13 marzo 1963 definiva le attribuzioni del Klaer sotto forma di un triplice incarico :

- un incarico di consigliere presso la direzione generale « Economia-Energia » onde assicurare il coordinamento, nelle questioni relative ai trasporti, con gli altri servizi dell'Alta Autorità;

- l'incarico di eseguire determinati studi riguardanti i trasporti nell'ambito della C.E.C.A.;
- l'incarico di rappresentare l'Alta Autorità presso varie organizzazioni poste al di fuori dell'ambito attuale del mercato comune (fatta salva la competenza della direzione delle relazioni esterne).

Il 18 dicembre 1964 il presidente dell'Alta Autorità notificava al Klaer una decisione adottata dall'Alta Autorità il 2 dicembre 1964, la quale costituisce oggetto del presente ricorso.

Detta decisione è del seguente tenore :

« Articolo 1 :

Il sig. Werner Klaer, consigliere fuori classe, incaricato di questioni relative ai trasporti (posto n. 10 della pianta organica degli uffici dei sigg. consiglieri fuori classe), è assegnato, con effetto immediato, alla direzione generale « Economia-Energia » (posto n. 3 della pianta organica di detta direzione generale).

Articolo 2 :

Oltre alle funzioni affidategli il 12 marzo 1963 e nell'esercizio delle quali egli dipende direttamente dal collegio, il sig. Klaer assumerà d'ora in poi, unitamente al sig. Cros, le funzioni di vice-direttore generale dell'Economia e dell'Energia.

Articolo 3 :

Le attribuzioni e competenze del sig. Klaer sono indicate nell'allegato alla presente decisione.

*Allegato*

I — Attribuzioni del sig. Klaer nella sua qualità di consigliere dell'Alta Autorità per le questioni relative ai trasporti

Le attribuzioni comunicate al sig. Klaer il 6 maggio 1963 restano immutate.

II — Attribuzioni del sig. Klaer, consigliere fuori classe, nella sua qualità di vice-direttore generale dell'Economia e dell'Energia

Il sig. Klaer assume, unitamente al sig. Cros, le seguenti funzioni :

- rappresenta il direttore generale dell'Economia e dell'Energia all'interno e all'esterno della direzione generale; presiede le riunioni interne quando il direttore generale è impedito;
- esprime il punto di vista della direzione generale in luogo del direttore generale nelle riunioni esterne, qualora il direttore generale non sia presente;
- coordina col direttore generale l'attività delle varie direzioni nell'ambito della direzione generale e provvede con lui al coordinamento con le altre direzioni generali dell'Alta Autorità;
- segue col direttore generale la ripartizione dei compiti normali fra le varie direzioni e la loro esecuzione; riceve, per determinate pratiche, pieni poteri da parte del direttore generale.

In caso di assenza del direttore generale, il sig. Klaer lo sostituisce. »

Il 15 gennaio 1965 il ricorrente proponeva un reclamo amministrativo contro detta decisione.

Non avendo ricevuto risposta, il 17 marzo 1965 egli ha introdotto il presente ricorso onde evitare la decadenza per decorso del termine.

## II — Le conclusioni delle parti

A — Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

- « 1. annullare la decisione dell'Alta Autorità in data 2/16 dicembre 1964; in subordine, dichiararla illegittima;
2. porre le spese a carico della convenuta. »

B — La *convenuta* conclude che la Corte voglia :

- « dichiarare irricevibile e comunque respingere il ricorso introdotto dal sig. Klaer contro la decisione 16 dicembre 1964 relativa alle sue attribuzioni; con tutte le conseguenze di legge, in specie per quanto riguarda le spese ».

## III — Gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono riassumere come segue :

A — *Sulla ricevibilità*

La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso, in quanto diretto contro un atto non pregiudizievole per il ricorrente.

1. In primo luogo, il ricorrente sarebbe come prima un funzionario di grado A/1, nello stesso modo del direttore generale, che egli potrà assistere d'ora innanzi in modo più efficace.

La decisione impugnata non implicherebbe quindi alcuna « diminutio capitis », ma conserverebbe intatto il prestigio del ricorrente.

2. In secondo luogo, la censura secondo cui la decisione impugnata attribuisce al ricorrente nuovi compiti che vanno al di là delle attribuzioni conferitegli il 12 marzo 1963, non potrebbe essere validamente elevata da un dipendente. A sostegno di questa eccezione la convenuta cita la giurisprudenza amministrativa francese, secondo la quale il dipendente non può contestare la decisione con cui il superiore ha modificato le sue attribuzioni senza ledere il suo stato giuridico.

Il *ricorrente* ribatte che la tesi della convenuta è basata sul presupposto dell'infondatezza del ricorso ed anticipa quindi la discussione nel merito. L'eccezione d'irricevibilità si confonderebbe perciò con l'eccezione d'infondatezza del ricorso.

B — *Nel merito*

Il ricorrente deduce i quattro motivi seguenti :

- violazione di forme essenziali e, in particolare, difetto di motivazione;
- violazione delle norme dello statuto del personale relative alle attribuzioni dei dipendenti;
- eccesso di potere;
- irregolarità procedurali nell'elaborazione della decisione di cui trattasi.

## 1. Sulla violazione di forme essenziali

a) Il *ricorrente* rileva — pur dichiarando espressamente di non volerne fare un motivo di annullamento — che la decisione impugnata e la lettera di notifica sono state *redatte in lingua francese*, mentre egli è di nazionalità tedesca.

La *convenuta* ribatte che il ricorrente, data la sua buona conoscenza della lingua francese, nulla ha eccepito contro le modalità della notifica.

b) Il *ricorrente* sostiene poi che, a norma dell'articolo 25 dello statuto del personale, le decisioni pregiudizievoli devono essere motivate.

La decisione impugnata gli avrebbe recato pregiudizio per i seguenti motivi :

- essa lo subordina nei rapporti di servizio al direttore generale dell'Economia e dell'Energia;
- essa gli affida, oltre alle sue mansioni precedenti, nuovi compiti molto ampi, mentre attribuisce ad un altro funzionario (sig. Cros) gli stessi compiti, pur sgravandolo delle sue precedenti mansioni;
- essa gli attribuisce due posti, mantenendolo al posto n. 10 dell'organigramma ed attribuendogli inoltre il posto n. 3.

La decisione impugnata avrebbe quindi dovuto essere motivata. Essa si limita invece a richiamarsi ad una precedente decisione dell'Alta Autorità in data 24 settembre 1964. Quest'ultima non potrebbe essere considerata come una motivazione della decisione impugnata: Essa non è stata infatti pubblicata, né portata a conoscenza di tutti i dipendenti dell'Alta Autorità, né notificata al ricorrente, almeno per quanto concerne i passi che avrebbero potuto riguardarlo.

La *convenuta* oppone innanzi tutto che il provvedimento impugnato non era pregiudizievole al ricorrente. A sostegno di questa tesi essa si vale degli argomenti svolti a proposito dell'eccezione d'irricevibilità (vedi supra, A, sulla ricevibilità).

Essa aggiunge che la decisione di cui trattasi è adeguatamente motivata in quanto fa richiamo alle sedute dell'Alta Autorità in data 24 settembre 1964 e 2 dicembre 1964. In proposito essa cita la sentenza 35-62 e 16-63 (*Raccolta IX*, pag. 412).

c) Il *ricorrente* assume che l'Alta Autorità l'ha trasferito al posto n. 3 dell'organigramma, resosi vacante in seguito al pensionamento del titolare, sig. Regul, senza osservare le norme procedurali di cui all'articolo 7 del regolamento generale d'organizzazione adottato dall'Alta Autorità il 20 aprile 1960 (*G. U.* del 3 maggio 1960, pag. 748).

La natura imperativa di dette disposizioni non potrebbe essere messa in dubbio. L'articolo 7, sesto comma, parla espressamente di « posto vacante » e il secondo comma precisa che dev'essere pubblicato un « bando di concorso interno ». Risultato del concorso interno può essere un'assunzione mediante mutazione, promozione o reintegrazione.

La *convenuta* oppone che l'articolo di cui trattasi contempla una procedura che dev'essere seguita soltanto in caso di « assunzione » di direttori generali, vice-direttori generali, direttori e vice-direttori.

Con la decisione impugnata, l'Alta Autorità non avrebbe potuto procedere all'assunzione di un vice-direttore generale, posto che lo statuto del personale della C.E.C.A. entrato in vigore il 1° gennaio 1962 ha soppresso questa carica. Essa si sarebbe limitata ad attribuire al *ricorrente* — il quale era e rimane un consigliere fuori classe di grado A/1 — nuove mansioni che rientrano nei suoi compiti generali di funzionario « incaricato di studi al più alto livello ».

2. Sulla violazione delle disposizioni dello statuto del personale

a) A norma della descrizione delle funzioni e attribuzioni relative agli impieghi-tipo contemplati nell'allegato I dello statuto (articolo 5, n. 4, dello statuto), adottata dall'Alta Autorità il 18 dicembre 1962 con effetto dal 1° gennaio 1962, il funzionario di grado A/1 dirige l'unità amministrativa di livello più elevato (direttore generale), ovvero è un funzionario di grandi capacità, avente funzioni di consulente dell'istituzione o incaricato di studi al più alto livello (consigliere fuori classe).

Il *ricorrente* sostiene che le mansioni che gli sono state attribuite con la decisione impugnata e che sono descritte nell'allegato di questa, non sono quelle *proprie del funzionario di grado A/1*.

Infatti

- le sue nuove mansioni di vice-direttore generale dell'Economia e dell'Energia non sono previste nella sopra menzionata descrizione delle funzioni ed attribuzioni;
- le mansioni comparabili di vice-direttore generale, di cui al vecchio statuto, sono proprie del grado A/2, il

che rende manifesta la subordinazione gerarchica in cui la decisione impugnata l'ha posto, rispetto al direttore generale.

Il ricorrente deduce poi che una decisione dell'Alta Autorità in data 2 dicembre 1964 (allegato III dell'atto introduttivo) ha nominato vice-direttore generale dell'Economia e dell'Energia, unitamente al ricorrente, il sig. Jacques Cros, funzionario di grado A/2. Ciò comproverebbe in modo definitivo che le mansioni attribuitegli con la decisione impugnata non sono mansioni di grado A/1.

La *convenuta* ribatte che il consigliere fuori classe ha senza dubbio lo stesso rango del direttore generale e come questi dipende direttamente dall'Alta Autorità. Tuttavia il collegio dell'Alta Autorità non si occupa dei particolari dell'attività dei suoi consiglieri fuori classe. L'attività di questi ultimi è necessariamente connessa con quella di una direzione generale, in forme che possono variare a seconda dell'organizzazione interna del lavoro dell'Alta Autorità, ma che implicano la preminenza del direttore generale qualora si tratti del funzionamento dei servizi di cui quest'ultimo è l'unico responsabile. La decisione impugnata avrebbe semplicemente prescritto una stretta collaborazione tra due funzionari dello stesso grado, la quale giunge fino al punto di consentire al ricorrente di supplire il direttore generale in caso di sua assenza o impedimento.

La decisione impugnata non avrebbe inoltre avuto l'effetto di nominare il ricorrente ad un posto di vice-direttore generale : una nomina siffatta sarebbe stata irregolare in quanto il posto non era stato regolarmente istituito. Essa si sarebbe limitata a modificare, estendendole, le attribuzioni di un funzionario « incaricato di studi al più alto livello », prescrivendogli di collaborare allo stesso livello con un direttore generale. La decisione di cui trattasi non avrebbe quindi violato la descrizione delle funzioni ed attribuzioni adottata dall'Alta Autorità.

Alla censura relativa alle mansioni attribuite al sig. Jacques Cros, la *convenuta* oppone che i rispettivi ranghi restano distinti, essendo rimasti distinti i gradi. I due funzionari si trovano allo stesso livello soltanto sotto l'aspetto dell'autorità funzionale. Anche sotto questo aspetto, la preminenza gerarchica resterebbe intatta giacché il ricorrente, in considerazione del suo grado più elevato, è il solo che possa sostituire in caso di assenza il direttore generale.

b) Secondo il *ricorrente*, l'Alta Autorità ha violato lo statuto del personale mantenendolo nel posto da lui occupato ed attribuendogli al tempo stesso un secondo posto.

La nota 18 febbraio 1964 del presidente dell'Alta Autorità (allegato 2 all'atto introduttivo), con cui è stata notificata la decisione impugnata, dichiara infatti espressamente che il ricor-

rente conserva il posto n. 10 (il quale, finché sarà occupato dal ricorrente, sarà di grado A/1), pur essendo collocato al posto n. 3. Il ricorrente sostiene innanzi tutto che l'Alta Autorità quand'anche avesse ritenuto di poter modificare con una decisione individuale la pianta organica dei suoi servizi — il che egli contesta — avrebbe dovuto dichiarare espressamente nella decisione impugnata che i posti n. 10 e n. 3 venivano fusi e che il ricorrente veniva mutato. Questo argomento si ricollega al motivo di violazione di forme essenziali (vedi supra, I).

La decisione di cui è causa, pur mantenendo il ricorrente al posto n. 10 della pianta organica adottata con decisione del 5 settembre 1963 l'ha trasferito al posto n. 3 di consigliere fuori classe addetto alla direzione generale Economia-Energia. Essendosi questo posto n. 3 reso vacante il 4 giugno 1964 in seguito al pensionamento del suo titolare, sig. Regul, la decisione impugnata ha avuto l'effetto di coprire questo posto, il che sarebbe inammissibile, sia dal punto di vista statutario sia dal punto di vista del bilancio, in quanto si risolverebbe nel mantenere contemporaneamente e stabilmente un funzionario in due posti diversi previsti separatamente ed individualmente nella pianta organica, senza che sia stato previamente deciso di fondere i posti stessi.

Il ricorrente critica poi la frase « è assegnato, con effetto immediato, alla direzione generale dell'Economia e dell'Energia », di cui all'articolo 1 della decisione impugnata, rilevando che lo statuto ignora l'« assegnazione » e non conosce che la nomina, la promozione e la mutazione.

A sostegno della tesi esposta sopra, sub a), secondo la quale le mansioni assegnategli dalla decisione impugnata non sono mansioni di grado A/1, il ricorrente rileva infine che il nuovo posto n. 3 che gli è stato attribuito è in realtà un posto di grado A/2. Il posto n. 3, già occupato dal sig. Regul, il quale era inquadrato al grado A/1 solo a titolo personale, sarebbe infatti ridivenuto, in seguito alla cessazione dal servizio di detto funzionario, un posto di grado A/2, come sarebbe dimostrato dallo stato previsionale delle spese amministrative della Comunità per l'esercizio 1962-1963, pag. 1, 5.

La *convenuta* oppone che la regolarità della decisione di cui è causa non dev'essere valutata alla luce dell'organigramma adottato il 5 settembre 1963, il quale stabilisce la struttura dei servizi per il periodo 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964. Detta decisione è infatti posteriore alla data ultima di validità dell'organigramma del 5 settembre 1963. La decisione impugnata andrebbe confrontata col nuovo organigramma prodotto dalla convenuta (con la controreplica), il quale retroagisce al 1° luglio 1964. In questo nuovo organigramma, il posto n. 10 di consigliere fuori classe è soppresso con effetto dal 16 dicembre 1964. La convenuta sostiene che detta soppressione dev'essere interpretata come una

fusione di detto posto col posto n. 3. A proposito dell'organigramma, la convenuta rileva che l'articolo 6 dello statuto del personale contempla la « tabella degli organici », la quale fornisce indicazioni quantitative globali circa la destinazione dei crediti destinati alle spese per il personale. Quanto all' « organigramma », che è la descrizione particolareggiata dell'organizzazione dei vari servizi, esso fornirebbe indicazioni sulla ripartizione dei crediti complessivi contemplati nella tabella degli organici e sarebbe unicamente di uso interno. L'organigramma non potrebbe essere fissato anticipatamente in modo definitivo per l'intero anno, lo Statuto non imporrebbe affatto alle istituzioni l'obbligo di pubblicarlo ed esso non vincolerebbe l'amministrazione, contrariamente alla tabella degli organici.

Quanto all'espressione « assegnato » di cui alla decisione impugnata, la convenuta sostiene trattarsi di un'operazione sui generis; che il ricorrente è stato certo trasferito da un posto dell'organigramma ad un altro, ma che detto posto è stato anzitutto soppresso e, in secondo luogo, reistituito con le stesse attribuzioni: per il ricorrente il risultato finale sarebbe quindi esattamente quello di una mutazione.

Circa la censura secondo la quale il posto n. 3 sarebbe in realtà un posto di grado A/2, la convenuta rileva che detto posto è stato soppresso nel giugno 1964, al momento del pensionamento del sig. Regul. Dall'organigramma per l'esercizio 1964-1965 risulterebbe che il posto attualmente occupato dal ricorrente presso la direzione generale Economia-Energia è stato istituito come posto di grado A/1 soltanto il 16 dicembre 1964, al momento della soppressione del posto n. 10 e servendosi del corrispondente posto di bilancio. Il nuovo posto porterebbe il n. 3 unicamente a causa della prassi abitualmente seguita di riutilizzare i numeri disponibili onde evitarne l'eccessivo accrescimento; si tratterebbe però di un posto A/1, come il soppresso posto n. 10.

### 3. Sull'eccesso di potere

a) Il ricorrente assume che, se l'Alta Autorità avesse osservato l'articolo 7 del regolamento generale d'organizzazione 20 aprile 1960 (G.U. del 3 maggio 1960, pag. 748), sarebbe divenuto manifesto che il posto n. 3 non è un posto di grado A/1. Secondo lo stato di previsione delle spese amministrative della Comunità per l'esercizio finanziario 1963-1964, detto posto era uno dei quattro assegnati transitoriamente nel 1960 a consiglieri fuori classe e che al momento della cessazione dal servizio dei loro titolari dovevano essere trasformati in posti di grado A/2.

La convenuta ribatte, come si è detto sopra (n. 2, b), che il posto n. 3 è un posto nuovo istituito il 16 dicembre 1964 e che si tratta senza dubbio di un posto di grado A/1.

b) Il ricorrente sostiene poi che l'articolo 7, n. 1, dello statuto

prevede la nomina di un dipendente ad un solo posto dell'organigramma e che non si può quindi mantenere contemporaneamente e stabilmente un funzionario in due posti diversi senza creare, prima dell'adozione di una decisione individuale, i necessari presupposti, eventualmente fondendo i due posti secondo le prescritte modalità.

La *convenuta* oppone, come si è detto sopra (n. 2, b), che in forza del nuovo organigramma entrato in vigore il 1° luglio 1964, il posto n. 10 di consigliere fuori classe è stato soppresso con effetto dal 16 dicembre 1964 e che tale soppressione dev'essere interpretata come una fusione col posto n. 3.

c) Il *ricorrente* deduce ancora che, se l'« assegnazione » di un dipendente fosse lecita, sarebbe possibile occupare un dipendente in un posto qualsiasi, a condizione di conservargli lo stipendio del suo impiego originario, e la frase di cui all'articolo 5, n. 4, dello statuto « la descrizione delle funzioni ed attribuzioni relative a ciascun impiego » non avrebbe più alcun senso.

La *convenuta* ribatte, come si è detto sopra (n. 2, b), che l'espressione « assegnato », di cui alla decisione impugnata, ha lo stesso significato di una mutazione.

d) Il *ricorrente* allega infine che la decisione impugnata gli ha conservato le sue precedenti mansioni attribuendogliene di nuove, mentre il sig. Jacques Cros, incaricato delle sue stesse mansioni presso il direttore generale dell'Economia-Energia, è stato esonerato dalle sue precedenti funzioni di direttore.

La *convenuta* oppone che, in seguito ad una riorganizzazione, le attribuzioni della direzione di cui era capo il sig. Cros sono state ripartite fra altre direzioni e che non era quindi possibile conservargli le sue precedenti funzioni. Ciò è stato invece possibile nel caso del ricorrente, posto che le sue mansioni non assorbivano interamente la sua normale attività.

#### 4. Sulle irregolarità procedurali nell'elaborazione della decisione di cui trattasi

Secondo il ricorrente, la procedura seguita dall'Alta Autorità nel preparare e nel dare esecuzione alla decisione impugnata è non meno irregolare del contenuto di questa. La convenuta avrebbe quindi adottato la decisione di cui trattasi senza conoscere a fondo i fatti e di conseguenza senza un adeguato fondamento.

a) Il *ricorrente* assume anzitutto che il vicepresidente Coppé ha motivato la sua proposta relativa alle future mansioni del ricorrente e del sig. Cros (proposta in base alla quale è stata adottata la prima decisione in data 24 settembre 1964) affermando, senza averne mai parlato al ricorrente, che i due funzionari interessati erano d'accordo circa la loro nomina ad aggiunti. Ciò ha potuto ingenerare nel collegio dell'Alta Autorità

l'opinione errata che il ricorrente era d'accordo circa le mansioni riservategli.

La *convenuta* ribatte che *in diritto* l'amministrazione non è tenuta a chiedere il consenso del dipendente qualora decida di modificare le sue attribuzioni senza ledere il suo stato giuridico, il quale esige che gli vengano affidate unicamente mansioni corrispondenti al suo grado ed al suo impiego. Essa oppone inoltre che *in fatto*, dai verbali delle sedute dell'Alta Autorità in data 24 settembre, 24 novembre e 2 dicembre 1964, risulta che questa era perfettamente informata dell'ostilità del ricorrente al tipo di organizzazione progettato.

b) Il *ricorrente* espone poi che la commissione amministrativa nella seduta del 19 novembre 1964, ha espresso il parere « di suggerire al sig. Klaer di prendere senza indugio una decisione definitiva circa la proposta d'impiego che gli è stata notificata. In caso di rifiuto, il sig. Klaer conserverebbe le sue mansioni di consigliere fuori classe ». Questo parere non sarebbe stato portato a conoscenza dell'Alta Autorità. Il ricorrente chiede alla Corte di ordinare l'esibizione dei verbali delle riunioni dell'Alta Autorità in data 24 novembre e 2 dicembre 1964 e della riunione della commissione amministrativa in data 19 novembre 1964.

La *convenuta* ribatte anzitutto che il parere della commissione amministrativa, essendo puramente consultivo, non vincolava l'Alta Autorità e, in secondo luogo, che detto parere era noto all'Alta Autorità in quanto due suoi membri assistevano ai lavori della commissione amministrativa e due altri vi erano rappresentati.

c) Il *ricorrente* ritiene infine di aver buoni motivi per credere che, prima di adottare la decisione di affidargli nuovi compiti oltre a quelli già conferitegli il 12 marzo 1963, l'Alta Autorità non ha avuto conoscenza del suo fascicolo personale, o almeno di un estratto di questo, di guisa che essa non era esattamente informata delle sue capacità; i membri dell'Alta Autorità nominati successivamente al 1960 potevano anche ignorare che egli avesse il grado A/1.

La *convenuta* oppone che dai verbali delle riunioni dell'Alta Autorità, in particolare di quella del 13 novembre 1964, risulta che tutti i membri dell'Alta Autorità conoscevano il grado ed i titoli del ricorrente.

#### IV — Il procedimento

Le memorie delle parti sono state depositate nei termini e il procedimento si è svolto ritualmente.

Con ordinanza 30 settembre 1965 il presidente della Corte ha designato quale avvocato generale il sig. J. Gand, in sostituzione del sig. K. Roemer.

Nell'adunanza del 5 ottobre 1965 la Prima Sezione della Corte, su relazione preliminare del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria, chiedendo tuttavia alla convenuta di depositare copie certificate conformi delle decisioni dell'Alta Autorità in data 22 marzo 1961, 24 settembre, 13 novembre, 24 novembre e 2 dicembre 1964 e della decisione della commissione amministrativa in data 19 novembre 1964.

La convenuta ha depositato questi documenti il 14 ottobre 1965.

Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 20 ottobre 1965.

In questa udienza la Corte ha chiesto alle parti di precisare se il ricorrente avesse avuto conoscenza dei verbali dell'Alta Autorità in data 24 settembre e 2 dicembre 1964, ai quali fa richiamo il preambolo della decisione impugnata.

Il conformità all'articolo 29, paragrafo 2, b), del regolamento di procedura, la Corte ha autorizzato le parti a servirsi, nella discussione orale, della lingua francese.

L'avvocato generale, J. Gand, ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 17 novembre 1965.

## IN DIRITTO

### A — Sulla ricevibilità

La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso, assumendo che questo è diretto contro un atto non pregiudizievole per il ricorrente. La decisione impugnata non implicherebbe alcuna conseguenza sul piano materiale né alcuna retrocessione di rango rispetto al direttore generale con cui il ricorrente è stato chiamato a collaborare. La nuova delimitazione delle attribuzioni del ricorrente effettuata dall'amministrazione non pregiudicherebbe il suo stato giuridico. Il ricorrente non potrebbe quindi impugnare la decisione dell'Alta Autorità.

Il ricorrente oppone giustamente che la ricevibilità del ricorso è intimamente connessa al merito e che, solo dopo aver esaminato questo ultimo e posto a raffronto il contenuto della decisione impugnata con le disposizioni dello statuto che egli asserisce esser state violate, sarà possibile, stabilire se detta decisione sia per lui pregiudizievole.

### B — Nel merito

Il ricorrente assume che la decisione impugnata, attribuendogli mansioni di livello inferiore a quelle proprie di un consigliere

fuori classe di grado A/1, ha violato fra l'altro, gli articoli 5 e 7 dello statuto del personale. La descrizione delle funzioni e attribuzioni, adottata dall'Alta Autorità il 18 dicembre 1962 in esecuzione dell'articolo 5, n. 4, dello statuto, definisce il consigliere fuori classe come un « funzionario di altissima qualificazione, chiamato a consigliare l'istituzione o incaricato di studi del più alto livello ». Ne conseguirebbe che un consigliere fuori classe non può essere chiamato a consigliare una direzione generale. D'altro lato, l'articolo 7 dello statuto obbligherebbe la convenuta a dare a ciascun dipendente un impiego della sua categoria corrispondente al suo grado.

Dai testi sopra menzionati si desume che il dipendente ha diritto, non solo al mantenimento del grado e della relativa remunerazione, ma pure a che le mansioni e attribuzioni a lui affidate siano nel loro complesso conformi all'impiego corrispondente al suo grado gerarchico. Si deve quindi stabilire anzitutto se la decisione impugnata, affidando al sig. Klaer le mansioni di vice del direttore generale dell'Economia e dell'Energia, funzionario avente lo stesso grado (A/1) del ricorrente, non abbia subordinato gerarchicamente quest'ultimo ad un funzionario del suo stesso grado.

Per la loro stessa natura, le mansioni di vice-direttore generale pongono il loro titolare in una posizione subordinata rispetto al capo della direzione generale. Questa posizione del direttore generale rispetto al ricorrente trova conferma nella descrizione delle attribuzioni e competenze allegata alla decisione di cui trattasi. In specie, il fatto che il sig. Klaer debba esprimere nelle riunioni esterne il punto di vista della direzione generale in assenza del direttore generale, significa che detto punto di vista non dovrà corrispondere all'opinione del ricorrente, ma a quella del direttore generale.

Dalla descrizione delle funzioni e attribuzioni adottata dall'Alta Autorità il 18 dicembre 1962 risulta d'altro lato che i funzionari di grado A/1 possono dipendere unicamente dal collegio o dai suoi gruppi di lavoro. La descrizione delle funzioni della carriera A/2 stabilisce inoltre che il direttore è posto alle dirette dipendenze del direttore generale o, eccezionalmente, dell'istituzione, e che il consigliere principale deve consigliare l'istituzione o una direzione generale. Questo principio, in base al quale il titolare di un impiego si trova alle dipendenze di un funzionario la cui carriera è immediatamente superiore alla sua, informa l'intera descrizione delle funzioni. Questo sistema non consente di subordinare, come si è fatto nella specie, un funzionario di grado A/1 ad un altro funzionario dello stesso grado, quanto meno senza aver ottenuto il consenso dell'interessato.

È vero che, in forza dell'articolo 2 della decisione impugnata, il ricorrente conserva le mansioni attribuitegli il 12 marzo 1963, nell'esercizio delle quali egli dipende direttamente dal collegio.

dell'Alta Autorità. Queste mansioni, pur implicando rapporti di servizio con la direzione generale Economia-Energia, non integrano tuttavia il ricorrente in detta direzione generale, né stabiliscono alcun rapporto di subordinazione nei confronti del capo della stessa.

Ha scarso rilievo il fatto che il ricorrente dipenda unicamente dall'istituzione per quanto riguarda le mansioni attribuitegli nel 1963, mansioni che egli tuttora conserva. Le nuove mansioni attribuitegli con la decisione di cui è causa non possono infatti essere considerate come un ampliamento delle sue precedenti mansioni di livello A/1, bensì hanno natura distinta e devono essere valutate autonomamente, data la loro importanza.

La subordinazione del ricorrente ad un funzionario costituisce un sostanziale deterioramento della sua posizione precedente; prima della decisione impugnata, il ricorrente dipendeva infatti unicamente dall'Alta Autorità, mentre in seguito a detta decisione egli è stato subordinato a un funzionario del suo grado. Le mansioni di vice-direttore generale dell'Economia e dell'Energia sono state affidate al tempo stesso, oltre che al ricorrente, ad un altro funzionario, il sig. Cros, inquadrato al grado A/2. Questa designazione congiunta conferma l'intenzione di conferire al ricorrente mansioni inferiori, di grado A/2, nonostante una certa preminenza riconosciuta al ricorrente rispetto al suo collega di grado A/2, in quanto egli solo poteva sostituire il direttore generale in caso di assenza.

Dalle considerazioni che precedono discende che la decisione impugnata non è soltanto un provvedimento interno d'organizzazione del servizio che rientra nel potere discrezionale dell'Alta Autorità, ma lede i diritti attribuiti al ricorrente dal suo stato giuridico, ingiungendogli di esercitare mansioni che non corrispondono al suo impiego e al suo grado.

Il ricorso è quindi ricevibile e fondato.

#### C — S u l l e s p e s e

Il ricorso è stato accolto. In conformità all'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la convenuta va quindi condannata alle spese di giudizio.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,  
sentita la relazione del giudice relatore,  
sentite le deduzioni orali delle parti,  
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,  
visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia  
della C.E.C.A.,

visti gli articoli 5, 6, 7, 25, 90 e 91 dello statuto del personale della C.E.C.A. ed il suo allegato I,  
visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1. È annullata la decisione, adottata il 2 dicembre 1964 e notificata il 16 dicembre 1964, con cui l'istituzione convenuta ha assegnato il ricorrente alla direzione generale dell'Economia e dell'Energia per esercitarvi le mansioni di vice-direttore generale.
2. La convenuta è condannata alle spese del giudizio.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 15 dicembre 1965.

Delvaux

Trabucchi

Lecourt

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 15 dicembre 1965.

Il cancelliere  
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione  
L. Delvaux

**Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Gand  
del 17 novembre 1965<sup>1</sup>**

*Signor Presidente, signori Giudici,*

Il sig. Klaer svolgeva importanti mansioni nell'amministrazione delle ferrovie federali tedesche quando, nel 1952, entrò in servizio presso l'Alta Autorità in qualità di direttore della divisione « Trasporti ». Tale posto fu da lui lasciato nel 1960, in seguito a una riorganizzazione dei servizi che trasformò la divisione citata in una direzione dipendente dalla direzione generale « Economia-Energia ». In tale occasione, egli venne nominato consigliere (grado 1), titolo che nel nuovo statuto trova corrispondenza in quello di consigliere fuori classe, ma solo tre anni dopo fu possibile definire con precisione le funzioni che gli erano attribuite.

1 — Traduzione dal francese.